REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21535** del registro di segreteria, proposto, con ricorso depositato il 10.7.2024, da *(Omissis)*, nato a *(Omissis)*, il *(Omissis)* (C.F. *(Omissis)*), residente in *(Omissis)*, via *(Omissis)*, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Davide D'Imporzano (C.F. DMPDVD70D06E463Z) con lui elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale pec: studiodimporzano@pec.giuffre.it,

in Genova, Via Fieschi n. 10.

Contro

-Ministero della Difesa, D.G. della Previdenza Militare e della Leva, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in Roma (00143), rappresentato e difeso dal D.G. Antonella Isola, pec: previmil@postacert.difesa.it;

- INPS (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila 40 – Torre A, presso la Direzione Regionale, rappresentato e difeso disgiuntamente dagli avv.ti Alberto Fuochi (PEC avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it - c.f. FCH LRT 58S22D969F) e Lilia Bonicioli (PEC avv.lilia.bonicioli@postacert.inps.gov.it

– c.f. BNCLLI65E54D969F)) per procura generale alle liti del 22.3.2023, Rep. 37875 a rogito notaio Roberto Fantini in Roma.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha adito questa Corte per l'accertamento: della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*(Omissis)*" quale presupposto del (futuro) trattamento pensionistico privilegiato ordinario; della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*(Omissis)*" quale presupposto del (futuro) trattamento pensionistico privilegiato ordinario; che l'infermità cagionata dalla *(Omissis)* "*(Omissis)*" possa essere ascrivibile alla VI Categoria della Tabella A, o a quella diversa che sarà riconosciuta equa e conforme alla legge, e così vedere riconosciuto il (futuro) trattamento pensionistico privilegiato; che l'infermità cagionata dalla patologia "*(Omissis)*" possa essere ascrivibile alla VIII Categoria della Tabella A, o a quella diversa che sarà riconosciuta equa e conforme alla legge, e così vedere riconosciuto il (futuro) trattamento pensionistico privilegiato; della complessiva ascrivibilità a tabella delle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio (tabella F-1 allegata al D.P.R. n. 915/1978 e successive modifiche). Per l'effetto, per la condanna di parte resistente all'annotazione nello stato di servizio del ricorrente della sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie oggetto del ricorso, e la loro ascrivibilità tabellare, ai fini del riconoscimento della (futura) pensione privilegiata. Con richiesta istruttoria per CTU e testi.

A tal fine ha esposto che:

- attualmente in servizio presso il *(Omissis)*, dal gennaio *(Omissis)* al febbraio

(Omissis) ha svolto attività operativa di polizia giudiziaria e amministrativa presso la *(Omissis)*, anche nell'ambito di innumerevoli ed importanti attività di indagine delegate dall'Autorità giudiziaria, senza peraltro essere fornito di adeguato curriculum scolastico e formativo. Tale attività, aggiuntiva rispetto agli ordinari compiti d'istituto, ha comportato un impegno lavorativo particolarmente stressante, prontamente segnalato ai superiori gerarchici ai fini dell'assegnazione del carico di lavoro, senza ottenere riscontro. L'attività di P.G., svolta con pieno riconoscimento dei comandanti locali e dell'autorità civile, ha comportato forti pressioni e intimidazioni dall'esterno, di cui erano a conoscenza sia la Procura della Repubblica, sia i superiori gerarchici, con echi anche sulla stampa locale. Tale situazione lo ha indotto a chiedere, ad agosto del *(Omissis)*, l'assegnazione a compiti non operativi, richiesta più volte reiterata e accolta solo a febbraio del *(Omissis)*, con l'assegnazione alla *(Omissis)*. Presso tale reparto, tuttavia, a seguito dell'avvicendamento del comandante in II, subiva comportamenti vessatori da parte di quest'ultimo, anche in violazione delle disposizioni previste a tutela della riservatezza. A fronte del tentativo dei diretti superiori di addebitargli la responsabilità in ordine ad un infortunio sul lavoro, presentava una denuncia per calunnia; inoltre, le richieste di accesso agli atti venivano ostacolate, così come le richieste di conferimento per la via gerarchica e quelle di tutela dei superiori gerarchici. Di contro, continuavano le condotte vessatorie, sotto svariati profili, dei superiori gerarchici;

-in data *(Omissis)*, a seguito dell'accertamento medico legale della *(Omissis)* da parte dell'ospedale *(Omissis)* datata *(Omissis)*, ha presentato istanza per il riconoscimento dell'infermità "*(Omissis)*" contratta per cause legate al servizio, seguita in data 21.06.2022 dall'istanza per il riconoscimento dell'infermità

"*(Omissis)*", interdipendente a quella *(Omissis)*;

-in data 24.03.2023 e in data 29.03.2023 ha integrato l'istanza di riconoscimento dell'infermità del "*(Omissis)*" del 22.11.2021 al fine di veder riconosciuto il diritto al riconoscimento del (futuro) trattamento pensionistico privilegiato (PPO) ai sensi del D.P.R. n. 1092/1973;

-in data 18.04.2023, con nota n. 0002905, la C.M.O. della Spezia ha ritenuto l'improcedibilità delle istanze ai fini dell'accertamento del futuro diritto alla PPO;

- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), con delibera n. *(Omissis)* in data *(Omissis)*ha ritenuto il "*(Omissis)*", non dipendente da causa di servizio. Valutazione confermata in data *(Omissis)*, con parere n. *(Omissis)*;

- il Ministero della Difesa, con decreto n. *(Omissis)* in data *(Omissis)*, ha dichiarato *(Omissis)* non dipendente da causa di servizio. Decisione confermata in data 30.05.2024;

- in data *(Omissis)*, con decreto n. *(Omissis)*, il Ministero ha dichiarato l'infermità "*(Omissis)*" non dipendente da causa di servizio, su parere del *(Omissis)* del *(Omissis)*;

- i ripetuti accertamenti medico-legali hanno riscontrato le patologie sofferte, determinate dall'ostile clima lavorativo.

Con memoria depositata il 17.10.2024 si è costituito il Ministero della difesa, che: eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice del rapporto di lavoro (*i.e.:* giudice amministrativo); insta per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), in relazione al ruolo del CVCS; si oppone alla nomina del CTU, atteso che il mezzo istruttorio non può essere considerato un mezzo di

prova ai fini del riesame della fattispecie già valutata in sede di procedimento amministrativo; nel merito, deduce la genericità delle doglianze mosse dal ricorrente e il carattere tecnico- discrezionale insindacabile per la P.A. delle valutazioni rese dal CVCS. Conclude, in via preliminare, per il difetto di giurisdizione del giudice adito; in subordine, per l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del MEF; nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via istruttoria, nel caso di nomina di CTU, che lo stesso venga scelto tra Organismi collegiali dello Stato, specializzati nella materia oggetto del giudizio, da ritenersi super partes (quale ad es. il U.M.L. presso il Ministero della Salute). Con vittoria di spese.

In esito all'udienza pubblica del 26.2.2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con memoria depositata l'8.9.2025 si è costituito l'INPS, deducendo che: il ricorrente non è titolare di trattamento pensionistico a carico dell'Istituto e non ha presentato alcuna domanda in tal senso; ai fini della concessione della pensione privilegiata occorre che sussista uno stato inabilitante, che a sua volta derivi da patologie riconducibili a causa di servizio, per la quale non è sufficiente che gli eventi morbosi si siano verificati durante la prestazione del servizio, ma occorre un apporto causale qualificato, "efficiente e determinante", comunque escluso quando "siano mancati eventi con caratteristiche di spiccata gravosità, faticosità o traumaticità tali da inserirsi nel processo di ingravescenza della infermità"; l'accertamento sanitario dello stato di invalidità del personale militare è demandato alla Commissione medico ospedaliera, mentre l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità deve essere riconosciuto dal Comitato di verifica per le cause di servizio, le cui

decisioni rivestono natura vincolante per l'Istituto, e non possono essere sostituite da altro parere o determinazione di altri organi, salvo l'accertamento giudiziale. Conclude per il rigetto del ricorso perché infondato.

Con note d'udienza in data 10.9.2025 parte ricorrente ha depositato il verbale medico-legale in data 22.07.2025, della Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare della Spezia, ai fini di aggravamento equo indennizzo, invocando la stabilizzazione dell'infermità "*(Omissis)*" e la sua ascrizione tabellare a Cat. A/8; insiste per la decisione allo stato degli atti; in subordine, nell'ipotesi di CTU, per la sua limitazione al solo profilo del nesso causale/concausale con il servizio, accertata la stabilizzazione e l'ascrizione tabellare dell'infermità *(Omissis)*.

Alla pubblica udienza del 17 settembre 2025, per il ricorrente l'avv. Davide D'Imporzano insiste per la decisione allo stato degli atti. In subordine, per la nomina di CTU, da individuare in ambito esterno a quello militare. Per il resistente INPS, l'avv. Alberto Fuochi insiste come in atti. Nessuno presente per il Ministero. Il giudizio è stato quindi definito con la lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

L'odierno ricorrente chiede a questa Corte l'accertamento della sussistenza della causa di servizio per le infermità lamentate e la loro ascrivibilità tabellare, in vista della futura pensione privilegiata.

L'Amministrazione della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice.

L'eccezione è infondata.

Secondo il giudice della giurisdizione (Cass., ss.uu., 5467/2009) è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti tanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, quanto la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (Cass., Sez. un., 19 gennaio 2017, n. 1306). Osserva questo giudicante che il *petitum* sostanziale della domanda proposta dalla ricorrente, dipendente pubblico, espone un chiaro rapporto di strumentalità tra l'accertamento delle infermità lamentate e la prestazione previdenziale che si intende (in futuro) ottenere. A tale stregua, allora, la domanda dispiegata appartiene alla giurisdizione di questo giudice (Cass., Sez. un., n. 12903/2021).

Il Ministero della difesa insta per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del MEF, in relazione al ruolo del CVCS.

Osserva la Corte che, in ordine all'integrità del rapporto processuale, non è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del MEF, in relazione al parere del CVCS, stante la natura endoprocedimentale di tale parere, in quanto tale sfornito di attitudine immediatamente lesiva (Sez. I, n. 355/2021).

L'Istituto previdenziale deduce l'assenza di un trattamento previdenziale in essere e della relativa domanda, dunque, implicitamente, l'inammissibilità del mezzo.

La Corte è pertanto chiamata, anche in via officiosa, a verificare la sussistenza in concreto delle condizioni per il riconoscimento del diritto vantato. La

pronuncia sulla giurisdizione non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda (art. 386 c.p.c.) con conseguente assoluta autonomia della valutazione circa la concreta esistenza e azionabilità del diritto (Cass., Sez. un, n. 102/2001). Tanto osservato, rileva il giudicante che nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto di aver presentato domanda di pensione. Piuttosto, egli agisce in questa sede per l'accertamento della sussistenza della causa di servizio e della ascrivibilità tabellare in relazione alla futura pensione privilegiata. Osserva a tal riguardo che nella materia delle pensioni pubbliche, per esplicita previsione normativa, riceve tutela giurisdizionale solo l'interesse pensionistico concreto e attuale (*ex aliis*, Sez. Sicilia, n. 439/2020; Sez. Liguria, n. 110/2022). Invero, il contenzioso pensionistico pubblico presuppone indefettibilmente, a pena di inammissibilità, che sulla domanda proposta si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'Amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere (art. 153, c. 1, lett. b, c.g.c.). Pertanto, la previa decisione amministrativa rappresenta nel giudizio pensionistico dinanzi al giudice contabile una questione pregiudiziale processuale fondante (Sez. Lombardia, n. 72/2018). La recente sentenza delle Sezioni riunite n. 12 del 2023, chiamata a risolvere un contrasto interpretativo in materia, ha tuttavia ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., il ricorso con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità lamentata, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio. Ritiene questo giudicante che da tali posizioni di principio non vi sia motivo di discostarsi. Del resto, le

Amministrazioni resistenti non hanno offerto motivi in tal senso. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso si appalesa come ammissibile.

Con separato provvedimento sono impartite le disposizioni per l'ulteriore istruttoria del giudizio.

Le spese di lite possono essere compensate, stante la natura processuale della decisione, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara ammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

Dispone, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n° 196 del 2003, che in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominativamente indicati in sentenza.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 1 ottobre 2025

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Genova, 1 ottobre 2025

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

(f.to digitalmente)